

CONVENZIONE

TRA

- La PROVINCIA DI VERONA con sede in Verona, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ nella persona del \_\_\_\_\_;
- La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO con sede in Trento, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ nella persona del \_\_\_\_\_;

PREMESSO CHE:

- è interesse della Provincia di Verona definire un Piano di interventi in materia di politiche familiari analogo a quello adottato dalla Provincia Autonoma di Trento nel settembre 2004;
- è interesse della Provincia di Verona realizzare, in collaborazione con la Provincia di Trento – riconosciuta la specifica esperienza già acquisita da tale Ente nel campo – e con i comuni del territorio veronese, politiche volte a sostegno ed alla valorizzazione della famiglia;
- l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuisce alla Provincia il compito di fornire assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali e di promuovere e coordinare, in collaborazione con i comuni, attività nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo nelle forme associate previste dallo stesso decreto;
- la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha assegnato, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a province e comuni nuove funzioni, avviando, anche se ancora in fase di prima esecuzione, il principio della sussidiarietà verticale, in base al quale le attività amministrative debbono essere gestite dalle amministrazioni pubbliche più prossime alla popolazione amministrata;
- il conferimento a Province e Comuni di nuove funzioni deve avvenire nel rispetto del principio dell'adeguatezza delle amministrazioni locali a rendere le attività oggetto del conferimento stesso con efficienza ed efficacia;

- i suddetti principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione sono stati “formalizzati” nella Costituzione per effetto della riforma introdotta dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- il principio di sussidiarietà verticale viene completato con quello della sussidiarietà orizzontale, come specificatamente prevede il già richiamato articolo 118, comma 4, della Costituzione;
- diverse leggi settoriali prevedono la collaborazione fra enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- per dare effettività ai principi sopra esposti ed alle norme sul decentramento, è necessario attivare sistemi di collaborazione tra Provincia e altre amministrazioni locali, per attrezzare nel modo più efficiente possibile le amministrazioni locali e garantire, in forma convenzionale, un ulteriore spostamento verso la base della popolazione amministrata della gestione di funzioni e servizi.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### **Articolo 1**

#### **(Premessa)**

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituisce il primo patto.

### **Articolo 2**

#### **(Oggetto e finalità)**

La Provincia di Verona e la Provincia Autonoma di Trento si associano tra loro, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, per la definizione di un Piano di interventi in materia di politiche familiari da attivare nell'ambito della Provincia di Verona supportando l'implementazione di talune azioni previste nel piano stesso.

La presente convenzione-quadro costituisce un impegno generale a gestire le funzioni di cui sopra, in base a successivi atti attuativi, adottati di comune accordo tra le parti.

### **Articolo 3**

#### **(Impegni delle parti)**

In particolare:

- la Provincia Autonoma di Trento si impegna a coadiuvare la Provincia di Verona nell'avvio del progetto, fornendo il materiale normativo e documentale necessario per la definizione del Piano di interventi e per la definizione di progetti operativi volti ad armonizzare i tempi delle famiglie con i tempi del lavoro e collaborando nel primo avvio di un gruppo di coordinamento che avvii il progetto, selezionando le proposte dei comuni che si convenzioneranno e controlli lo stato di avanzamento di progetti "pilota";
- la Provincia di Verona assume il compito di erogare ai comuni convenzionati ed alla Provincia di Trento trasferimenti finalizzati alla gestione del progetto, riservandosi il compito di definire con apposito atto i requisiti di ammissibilità dei trasferimenti, i criteri di assegnazione, i requisiti di qualità del servizio e le modalità di controllo, la formazione necessaria alle famiglie ed agli operatori.

### **Articolo 4**

#### **(attuazione)**

La presente convenzione-quadro diverrà operativa con la stipulazione di una o più convenzioni attuative, con le quali saranno individuate nel dettaglio le funzioni connesse alla presente convenzione.

Le convenzioni attuative avranno specificatamente ad oggetto le seguenti materie:

- l'attivazione di "nidi familiari" ed altre funzioni di politiche attive per l'infanzia, in particolare nei comuni di montagna del territorio provinciale veronese, attraverso la collaborazione dei genitori di più famiglie sulla base di specifiche regole operative, da fissare di comune accordo da parte degli enti convenzionati;
- la costituzione e gestione di un "marchio" di qualità per i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Provincia di Verona nell'attuazione di politiche particolarmente attente alla famiglia;
- il monitoraggio delle tariffe dei servizi gestiti dagli enti locali, ai fini di una loro flessibilizzazione ed adeguamento alle esigenze delle famiglie, mediante protocolli di intesa tra gli enti locali;

- la realizzazione di politiche di sostegno all’inserimento lavorativo dei genitori e delle famiglie monogenitoriali, mediante la valorizzazione di istituti come il “lavoro accessorio”, previsti dalla “riforma Biagi”, quali strumenti di supporto indiretto ai genitori che lavorano;
- la promozione di accordi con associazioni di categoria, per il monitoraggio della qualità dei servizi offerti dalle strutture ricettive e della ristorazione, in un’ottica di esigenze della famiglia;
- altre materie individuate dal Piano di interventi in materia di politiche familiari.

## **Articolo 5**

### **(Durata)**

La presente convenzione quadro ha la durata di tre (3) decorrenti alla stipulazione della presente e terminerà precisamente il.....

Alla scadenza la presente convenzione potrà essere rinnovata previo accordo delle Parti per un ulteriore periodo di tre anni.

## **Articolo 6**

### **(Individuazione dell’Ente Capo Fila – Delega di funzioni)**

La Provincia Autonoma di Trento assegna alla Provincia di Verona il compito di ente “Capo fila” e di coordinatore delle varie iniziative, secondo le modalità individuate nella convenzione di cui al precedente articolo 4.

## **Articolo 7**

### **(Forme di consultazione)**

Le Parti stabiliscono che su iniziativa di ciascun Ente convenzionato e, comunque, almeno due volte l’anno, gli Enti associati si riuniscano, nelle persone dei loro rappresentanti legali o loro delegati e segretari comunali o loro vicari o dei responsabili dei servizi interessati, per la valutazione dell’andamento delle funzioni o servizi oggetto del convenzionamento.

## **Articolo 8**

### **(Recesso)**

Ciascun Ente può recedere dalla convenzione, con decorrenza degli effetti dal 1° giorno dell'anno successivo dalla data di acquisizione al rispettivo protocollo generale della comunicazione scritta di recesso. La comunicazione di recesso deve pervenire comunque al protocollo dell'altro ente almeno sessanta giorni prima dalla chiusura dell'esercizio.

## **Articolo 9**

### **(Rapporti finanziari)**

I rapporti finanziari fra le parti saranno regolati nel dettaglio con le convenzioni di cui al precedente articolo 3, in modo che sia assicurata, da parte del destinatario del servizio, la copertura dei costi a carico del bilancio dell'altro Ente.

## **Articolo 10**

### **(Gruppo di lavoro)**

Al fine di raggiungere efficacia operativa le parti istituiscono un gruppo di lavoro con le funzioni di analisi, progettazione e attuazione di nuovi modelli di approfondimento della conoscenza delle dinamiche delle politiche familiari.

Il gruppo di lavoro sarà individuato in accordo tra le parti.

Data.....